**COMUNE DI POGGIO BUSTONE**

**PROVINCIA DI RIETI**

**AREA TECNICA**

|  |
| --- |
| **L.R. 59 del 19/12/1995 e S.M.I.**  **CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE** inerente l’assistenza e istruttoria tecnico-consultiva nell’esercizio delle funzioni previste dagli art. 146 e 159 del D. Lgs. N. 42/2004 e di compatibilità paesaggistica (ex art. 32 della L. 47/85) per formulare i necessari pareri in ordine all’espletamento delle pratiche edilizie nelle quali è richiesta in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale. Fattispecie delegate ai comuni in forza all’articolo 1 della L.R. 59/1995 e s.m.i. |

Premesso che:

con DGC n. 88/2018 è stato conferito incarico all’architetto Brizi Franco per dare continuità ai procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dagli art. 146 e 159 del D. Lgs. N. 42/2004 e formulare i necessari pareri in ordine all’espletamento delle pratiche edilizie nelle quali è richiesta, in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale;

tutto ciò premesso, tra l’Arch. Brizi Franco, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Rieti al n. 119, con studio in Rieti Via delle Ortensie n. 8, codice fiscale BRZ FNC 63M28H282T, partita i.v.a. 01027040573, p.e.c. [franco.brizi@archiworldpec.it](mailto:franco.brizi@archiworldpec.it) (parte che in seguito sarà chiamato Professionista) ed il Dott. Arch. Deborah Vitelli nella sua qualità di responsabile dell’area tecnica del Comune di Poggio Bustone, parte che in seguito sarà chiamato Ente committente) si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L’Ente committente, come sopra rappresentato, **conferisce** al professionista, come sopra generalizzato, **che accetta**, l’incarico professionale per acquisizione dei pareri istruttori di Regione e Ministero BB.CC.AA nonché la formulazione del provvedimento Autorizzativo Paesaggistico di sub delega propedeutico al rilascio del permesso di costruire (normale o sanatoria, ovvero con procedura SCIA, ovvero in procedura di Compatibilità Paesaggistica (in cui vi sia richiesta) in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale del Lazio n. 59/1995 e della L.R. 8/2012, e s.m.i.,

Art. 3

Il professionista si impegna ad adottare gli atti di cui al successivo art. 5) a fornire la propria collaborazione partecipando a tutte le riunioni convocate dal Sindaco o suo delegato, secondo le necessità segnalate dagli organi tecnici interni competenti per materia. La partecipazione in particolare sarà per l’esame delle domande di autorizzazione ex artt. 146 159 del D.Lgs. n. 42/2004, della legge e di compatibilità paesaggistica ex art. 32 della L. 47/85).

Art. 4

L’incarico dovrà essere svolto tenendo conto delle leggi che disciplinano la materia del paesaggio ed in particolare della D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Art. 5

Il professionista dichiara di essere iscritto all’albo degli Architetti della Provincia di Rieti al numero 119, dal 13/05/1993, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 della Legge n. 59/95 e s.m.i..

Art. 6

Le prestazioni dovute dal professionista sono le seguenti:

1. Fase istruttoria 1)
2. A verificare la tipologia dell’intervento proposto e la necessità o meno di autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004;
3. A verificare l’ammissibilità dell’inoltro decentrato della richiesta di autorizzazione alla luce della casistica descritta all’art. 1/punto 1 della legge n. 59/95, e previo inquadramento dell’intervento nello strumento urbanistico generale;
4. A verificare natura e caratteristiche del vincolo gravante sull’immobile sulla scorta della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio e previo esame dei P.T.P. all’uopo messo a disposizione dell’Ente;
5. A verificare la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13 del 16/03/1982 come modificato dall’art. 5 della legge n. 59/95.
6. Fase istruttoria 2)
7. Verifica della legittimità dell’intervento proposto con riferimento alla competenza professionale del tecnico sottoscrittore condotta sulla scorta dei Regolamenti Professionali vigenti;
8. Valutazioni delle qualità tecnico-formali dell’intervento proposto e delle modifiche introdotte al bene tutelato; verifica di compatibilità generale dell’intervento in relazione agli obiettivi di tutela;
9. Eventuali indicazioni e prescrizioni particolari tesi a migliorare l’inserimento ambientale dell’intervento con riferimento a sagome, ingombri, materiali, finiture, cromatismi, piantumazioni e sistemazioni a verde ecc;
10. Stesura del parere che dovrà essere opportunamente modificato nel rispetto del disposto dell’art. 3 della legge n. 241/90. L’eventuale parere negativo dovrà essere accompagnato dalle indicazioni in merito dei requisiti per un idoneo inserimento delle opere progettate nel contesto paesistico tutelato (Cfr. Dec. Consiglio di Stato n. 776 del 02/06/1998).

Art. 7

Il compenso per l’espletamento dell’incarico comprendente l’assistenza in fase istruttoria, e la stesura dei relativi pareri, resta stabilito in € 100,00 (DICONSI EURO CENTO/00), per ogni pratica, da intendersi quale diritto fisso;

Detti onorari s’intendono comprensivi di eventuali spese e compensi accessori dell’I.V.A. e contributo Cassa di Previdenza che saranno liquidati con cedenza semestrale dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed acquisizione DURC.

Nei casi di ritardo pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti, a decorrere dal 60° giorno dell’inoltro della relativa fattura elettronica (o dal giorno della scadenza dei termini concordati per la liquidazione delle indennità), spetteranno al professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso Ufficiale di sconto vigente;

Art. 8

L’incarico ha la scadenza di anni TRE.

Il committente avrà facoltà di sollevare il professionista dell’incarico prima del termine stabilito, qualora lo stesso non attenda con la dovuta competenza e diligenza al mandato conferitogli, o per sopravvenuta incompatibilità;

la revoca, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata all’interessato e, per conoscenza, all’Ordine Professionale di appartenenza, a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Art. 9

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali e si impegna espressamente ad operare con serietà, diligenza ed indipendenza nella scrupolosa osservanza del segreto d’ufficio.

Art. 10

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno definite da un collegio di tre arbitri (due scelti rispettivamente dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rieti) che giudicherà secondo le norme di diritto ivi compreso il ricorso all’equità; in pendenza del giudizio, sono sospesi gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 11

Tutte le spese fiscali attinenti alla presente convenzione si intendono a carico del professionista (escluse le tasse e le spese di bollo e di registrazione).

Poggio Bustone lì \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Franco Brizi Arch. Deborah Vitelli